PROVVEDIMENTI ANTICRISI

# Art. 5

## Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari

E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

Versione in vigore dal 1 luglio 2009, non più in vigore dal 5 agosto 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvedimenti anticrisi |
| Estremi | Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 |
| Parte | I — Economia reale |
| Titolo | I — Interventi anticrisi |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2009 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-anticrisi/art-5-detassazione-degli-utili-reinvestiti-in-macchinari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it